



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l’articolo 20, recante “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 20508 dell’11 luglio 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 39,5 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Troia (FG) e Foggia, in località “Posticchio”, proposto dalla società Te Green Dev 3 S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame è volto a realizzare un impianto agrivoltaico, localizzato nel comune di Troia, in località “Posticchio”, dalla potenza complessiva pari a 39,5 MW, costituito dall’integrazione tra un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo super intensivo, esteso per una



Presidenza del Consiglio dei Ministri

superficie di ca. 48,1 ettari, di cui ca. 43,82 recintati e ca. 18,6 sfruttati dai moduli fotovoltaici, connesso alla rete nazionale nel comune di Foggia con un cavo interrato di ca. 17 km;

RILEVATO che l'impianto disporrà di 65.850 moduli fotovoltaici montati su strutture mobili di tipo monoassiale (*tracker*) infisse nel terreno, ad una quota media di ca. 2,8 m. da terra, con altezza minima di ca. 0,85 m. e massima di ca. 4.7 m., e in grado di esporre il piano ad un angolo di +/- 55°, disposte tenendo conto degli spazi necessari per il passaggio delle macchine agricole;

RILEVATO che il progetto prevede la coltivazione di due oliveti super intensivi da ca. 21 ettari, con filari di olivi disposti in file parallele ai *tracker* dei moduli fotovoltaici, a una distanza di ca. 1 m. l'uno dall'altro, per una densità complessiva di ca. 1000 olivi per ettaro, e la Relazione agronomica per l'oliveto così integrato all'impianto fotovoltaico evidenzia una redditività medio-alta costante, a partire dal 6° anno, a fronte di un ciclo vitale di almeno 20 anni;

RILEVATO che i campi agrivoltaici saranno circondati da una recinzione alta 2,5 m., sollevata dal terreno per non ostacolare il movimento della piccola fauna, a sua volta circondata da opere di mitigazione a verde, tra le quali la realizzazione di una quinta arboreo-arbustiva lungo il lato esterno, ad imitazione di un'area di macchia mediterranea spontanea, funzionale al ridurre l'impatto visivo evitando fenomeni di ombreggiamento dei moduli fotovoltaici;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società Te Green Dev 3 S.r.l., in data 4 gennaio 2022, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto di impianto agrivoltaico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità, per la consultazione del pubblico, in data 22 giugno 2022, nonché della successiva ripubblicazione dell'avviso, in data 28 dicembre 2022, a seguito della presentazione, in data 13 ottobre 2022, di integrazioni della documentazione e controdeduzioni;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svolta presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenuti pareri di enti e comuni interessati dal progetto né osservazioni del pubblico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 109 del 22 dicembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 3072 del 3 marzo 2023, con la quale il Ministero della cultura ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha evidenziato che l'area di progetto insiste nella scheda d'ambito Tavoliere del richiamato PPTR e che lo stesso si porrebbe in contrasto con la normativa d'uso, di cui alla sezione C2 della citata scheda d'ambito, in quanto "non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tiene conto delle disposizioni inerenti la salvaguardia dell'integrità, delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico”, “altera e compromette le componenti e le relazioni visive che caratterizzano l'ambito territoriale” e “comporta lo snaturamento del territorio agricolo, costituendo esso stesso uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso della integrazione agricola prevista e descritta dal Proponente negli elaborati di progetto”;

PRESO ATTO che il citato Dicastero, con riguardo agli impatti visivi, ha sottolineato che l'impianto in valutazione *“lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale, sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali a quello in esame”* anche in quanto *“modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi, privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, nonché dei rapporti di intervisibilità tra gli stessi e la rete tratturale.”;*

TENUTO CONTO, inoltre, che il predetto Dicastero, con riferimento agli impatti cumulativi, ha evidenziato che *“in prossimità dell'area di intervento, sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza territorialmente competente, risultano otto impianti fotovoltaici già realizzati e un impianto fotovoltaico in iter di Autorizzazione Unica chiuso positivamente, oltre a tre impianti fotovoltaici con integrazione agricola in VIA statale di estensione significativa, per un totale di 12 impianti FER analoghi a quello in valutazione”;*

RILEVATO che il Ministero della cultura, con riguardo agli impatti sul patrimonio archeologico, ha rappresentato che l'impianto si inserirebbe *“in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica”*, che sarebbe immediatamente prossimo al tratturello Foggia – Camporeale, tutelato con D.M. 22 dicembre 1983, e che, altresì, il percorso del cavidotto asservito all'impianto interesserebbe *“diversi sedimenti tratturali sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM 22/12/1983: il tratturello n. 86 Foggia Sannicandro, il Regio tratturo n. 1 Aquila Foggia e il Regio tratturo n. 5 Celano Foggia”*, sottolineando che *“l'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica, nonché l'eccessiva vicinanza degli stessi a impianti di grosse dimensioni, determinerebbe inevitabilmente un'alterazione della valenza culturale dei beni coinvolti”;*

TENUTO CONTO che il predetto Dicastero ha rappresentato di aver invitato il proponente a prevedere alternative localizzative dell'impianto di progetto, evidenziando che, in riscontro a tale richiesta, il Proponente non avrebbe indicato le alternative richieste;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RITENUTO che, sulla base degli elaborati progettuali, per come verificati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (Commissione tecnica), il dedotto contrasto del progetto in esame con il PPTR della Puglia, in ordine alla sua localizzazione entro la trama agricola del territorio, non pare tenere in conto le caratteristiche dell'impianto in questione, dal momento che, stante la *"integrazione agricola prevista e descritta dal Proponente negli elaborati di progetto"* – citata dal Ministero della cultura nel proprio parere – l'impianto in esame risulta configurabile come agrivoltaico, in quanto garantisce, con lo sfruttamento dell'oliveto, la protezione dell'uso agricolo e la non impermeabilizzazione dei suoli nell'attività di produzione di energia fotovoltaica, mentre persegue altresì il miglioramento della fertilità dei suoli medesimi, attraverso la pratica del sovescio, realizzata con l'inerbimento dell'area sottostante l'oliveto e i moduli, anche con l'uso delle trinciature dalla potatura degli olivi;

RILEVATO che il richiamato PPTR della Puglia, nella normativa d'uso di cui alla sezione C2 della citata scheda d'ambito, pone tra gli *"Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito"*, la direttiva di perseguire *"l'inerbimento degli oliveti"*, in attuazione dell'indirizzo volto a *"salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscono la diversità ecologica e il controllo dei processi erosivi"*;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica, con riferimento all'impianto agrivoltaico in esame, in ordine alle ragioni che, nel predetto PPTR, erano poste a fondamento della scelta di sfavorire l'installazione di impianti fotovoltaici tradizionali in area agricola, dà atto che *"Il progetto prevede la convivenza dell'impianto fotovoltaico con un impianto olivicolo superintensivo al fine di mantenere la funzionalità del suolo in termini di fertilità, accumulo di carbonio organico, permeabilità e regimazione delle acque meteoriche, salvaguardia della biodiversità ma soprattutto per mantenere la vocazione agricola del suolo."*, affermando espressamente che, stante l'adozione delle condizioni prescritte e *"tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nonché delle misure di mitigazione individuate dal proponente, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la Componente Suolo”;

VALUTATO che la stessa regione Puglia, successivamente al predetto PPTR, nel quadro dell’aggiornamento del suo Piano energetico ambientale (PEAR), ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1424, un documento nel quale si prefigge l’obiettivo di *“promuovere la costruzione condivisa con gli Enti locali di una strategia per (...) l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra)”;*

RILEVATO che, in ordine all’impatto sugli acquiferi e sul deflusso delle acque nel territorio interessato dalla realizzazione del progetto agrivoltaico in esame, la predetta Commissione tecnica ha dato atto che il proponente ha previsto *“l’adozione di sistemi di drenaggio, consistenti in 19 vasche di laminazione e infiltrazione rinverdite, con superficie pari a 100 mq ciascuna mentre è prevista una rete costituita da fossi in terra non rivestiti, in corrispondenza degli impluvi naturali esistenti.”*, e che, per le intersezioni tra il cavidotto di collegamento e i corsi d’acqua interessati dal progetto è previsto l’utilizzo della tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) che esclude impatti sull’alveo dei corsi;

TENUTO CONTO che, in ordine agli impatti visivi, la Commissione tecnica, dopo aver dato atto che il proponente ha rappresentato che *“l’unico impatto sul paesaggio è riconducibile alla presenza fisica del parco fotovoltaico e delle strutture connesse”*, ha ritenuto *“in base all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame”*, che il progetto sia *“compatibile”* per la componente paesaggio, fermo il rispetto *“della Condizione Ambientale n. 2, relativa alla struttura della siepe perimetrale ed alla Condizione Ambientale n. 6, relativa alle misure di compensazione”;*

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione tecnica, *“rilevata la sussistenza di impatti cumulativi con altri impianti FER (realizzati e in fase di autorizzazione)”*, ha disposto, con le condizioni ambientali nn. 2 e 6, specifiche misure ai fini della mitigazione e compensazione degli impatti specificamente derivanti dal cumulo con l’impianto in esame, prevedendo la realizzazione di *“una siepe perimetrale, esterna alla recinzione, pluristratificata e plurispecifica, (composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla vegetazione spontanea tipica del territorio), di ampiezza pari ad almeno 5 metri.”* nonché *“un intervento di ripristino di un’area degradata, individuata in accordo con gli Enti Locali nell’area vasta intorno al sito di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, di superficie circa pari al 30% dell’area dell’impianto occupata dai pannelli (...) finalizzato alla costituzione di una vegetazione naturale tipica del territorio”;*

CONSIDERATO che la Commissione tecnica, in ordine alle interferenze archeologiche con i predetti tratturi, ha rilevato che *“La Rete Tratturi con la relativa fascia di rispetto, le componenti culturali e insediative e le Aree a rischio archeologico sono interessate esclusivamente dalla posa del cavidotto interrato, che avverrà su sede stradale; in particolare per quanto concerne la Rete Tratturi, l’attraversamento avverrà tramite TOC e trasversalmente in modo da intaccare il meno possibile la viabilità storica e senza interessare tratti longitudinali del Tratturo.”*, e che, anche con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

riferimento alla visibilità dell'impianto dal tratturello Foggia – Camporeale, dall'esame del fotoinserimento n. 3, risulta che l'impianto, come chiarito dal proponente, sarà *“visibile ma mitigato, data la presenza della mitigazione perimetrale che simula un filare alberato – arbustivo”*;

ATTESO che, in ordine alla valutazione delle alternative progettuali, la Commissione tecnica ha dato atto che *“La soluzione individuata dal Proponente appare ragionevole in relazione all'analisi delle alternative fornita per giustificare l'opzione prescelta.”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha dato atto che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, con la normativa regionale settoriale di riferimento, con i vincoli territoriali, urbanistici, paesistici e ambientali, e che l'istanza risulta corredata dalla relazione paesaggistica;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” ad un'area di 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

CONSIDERATO che la mera interferenza dell'impianto in esame con i beni sottoposti a vincolo non può comportare di per sé sola una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dar conto delle incompatibilità riscontrate e delle misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile con la conduzione delle attività agricole, con il rischio idraulico e con la dimensione relativa alla salute umana, nonché con riferimento alle componenti del paesaggio, delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e sottosuolo e del rumore;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive”*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 39,5 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Troia (FG), località “Posticchio”, e Foggia, della società Te Green Dev 3 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 109 del 22 dicembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Conte', written over the printed text of the President of the Council of Ministers.